

Edilizia e Territorio

Terre da scavo, meccanismo Scia per gestire lo «smarino»: ok dopo silenzio assenso di 90 giorni

Nuovo meccanismo simile alla Scia sostituisce l'autorizzazione obbligatoria. La novità è stata inserita nel Dpr approvato pochi giorni fa dall'esecutivo in via preliminare

19 novembre 2015 - Giuseppe Latour



Arriva la Scia per la gestione delle terre e rocce da scavo. Il meccanismo è stato inserito nel Dpr approvato pochi giorni fa dall'esecutivo in via preliminare: per avviare la gestione dello smarino non sarà più necessario attendere le autorizzazioni, ma basterà aspettare 90 giorni dopo il deposito della domanda. È una delle novità chiave del nuovo testo unico sulla gestione dello smarino, che punta a ristrutturare un sistema nel quale, nel corso degli anni, si erano accavallati interventi normativi spesso tra loro incoerenti.

Adesso, tutto viene riorganizzato in un unico testo: ci saranno regole semplificate per i cantieri sotto i 6mila metri cubi, tempi certi di risposta per le amministrazioni che hanno il compito di fare le analisi, deregolamentazioni per la fase di trasporto dei materiali, aggiustamenti per gli inerti, chiarimenti di tutte le definizioni. Il testo sarà sottoposto a un periodo di consultazione e, poi, tornerà in Consiglio dei ministri per il via libera finale, previsto già entro la fine dell'anno.

Il riordino delle regole in vigore

Tutto parte dalla delega dell'articolo 8 dello Sblocca Italia (Dl n. 133/2014), che prevedeva l'adozione di un Dpr per semplificare l'intera disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo, riducendola ad un unico testo più coerente rispetto alle norme attualmente in vigore. Il primo effetto, allora, è abrogare un lungo elenco di normative: il Dm n. 161 del 2012, che contiene le regole per i cantieri più grandi, l'articolo 41 del Dl n. 69 del 2013, che contiene le regole semplificate per i cantieri più piccoli, ma anche i ritocchi portati dal decreto n. 133/2014 e i passaggi del Codice ambiente (articolo 184 bis e 266 comma 7 del Dlgs n. 152 del 2006) dedicati alla questione.

Definizioni più chiare

Il Governo è intervenuto sulle definizioni, semplificandole. In questo senso, ad esempio, i residui della lavorazione dei materiali lapidei sono stati esclusi dalla nozione di terre da scavo, a differenza di quanto veniva previsto nel Dm n. 161/2012: per effetto di questa novità, i residui delle lavorazioni del marmo potranno essere considerati sottoprodotti e, quindi, riutilizzati. Si allarga, di fatto, il perimetro dei materiali che potranno essere reimpiegati in cantiere.

Arriva la Scia

Ma non solo. Si agisce anche sul fronte delle procedure. Viene chiarita la regolamentazione dei depositi intermedi dei materiali. Viene eliminato l'obbligo di comunicazione preventiva all'autorità competente di ogni trasporto che riguardi terre e rocce da scavo, anche nei cantieri di grandi dimensioni. E viene introdotta una modalità più rapida per attestare che le terre e rocce da scavo dei grandi cantieri soddisfano i requisiti stabiliti per essere classificati come sottoprodotti e, quindi, essere reimpiegati. Il meccanismo è simile alla Scia: il proponente deposita il piano di utilizzo delle terre all'autorità competente e, poi, dopo 90 giorni, può avviare la gestione dello smarino, senza attendere un'approvazione preventiva. Il piano di utilizzo delle terre, poi, potrà essere sottoposto a modifiche in maniera più veloce rispetto al passato e potrà essere prorogato di un anno. Le Arpa, poi, dovranno effettuare le loro verifiche in tempi certi. Senza dimenticare le aree sottoposte a bonifica: anche per loro vengono riviste le procedure.

I piccoli cantieri

Nei piccoli cantieri ci saranno regole semplificate che, nei fatti, confermano quello che già oggi viene previsto dall'articolo 41 bis del Dl n. 69/2013. Il termine di utilizzo potrà essere prorogato in maniera rapida una sola volta e per quattro mesi. In questo caso la novità più importante sta nelle definizioni: sono considerati di piccole dimensioni, in maniera chiara, tutti i cantieri che non superano i 6mila metri cubi totali. Viene, così, creata anche una classe intermedia: quella dei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a Via e Aia. Sono i cantieri sopra i 6mila metri cubi che non sono sottoposti a procedure di valutazione di impatto ambientale.